



STATUTO

ANVAS

Associazione Nazionale Assistenza Soccorso

STATUTO

SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE

indice

Denominazione, Principi fondativi e natura giuridica	ART. 1
Sede e Simbolo dell'A.N.V.A.S. Sicilia	ART. 2
Interpretazione dello Statuto e Riferimenti Legislativi	ART. 3
Finalità ed Attività	ART. 4
Struttura	ART. 5
Suddivisione delle Competenze	ART. 6
Associate	ART. 7
Affiliate	ART. 8
Partecipazione al movimento	ART. 10
Requisiti delle Associate	ART. 11
Diritti delle Associate.....	ART. 11
Doveri delle Associate	ART. 12
Acquisto e perdita della qualità di Associata	ART. 13
Autonomia delle Associate	ART. 14
Affiliazione e collaborazioni	ART. 15
Dipendenti e collaboratori autonomi	ART. 16
COMMISSIONE DI GARANZIA	ART. 17
Patrimonio	ART. 18
ANNO SOCIALE ED AMMINISTRATIVO.....	ART. 19
Organi dell'ANVAS Sicilia	ART. 20
Assemblea Regionale	ART. 21
Assemblea Straordinaria	ART. 22
Consiglio Direttivo	ART. 23
Presidente Regionale.....	ART. 24
Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti	ART. 25
FONTI DI FINANZIAMENTO	ART. 26
COMMISSIONE DI GARANZIA.....	ART. 27
Decadenza delle Cariche.....	ART. 28
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento	ART. 29
Comitato Scientifico	ART. 30
Norma Transitoria.....	ART. 31





Articolo 1

DENOMINAZIONE, PRINCIPI FONDATIVI E NATURA GIURIDICA

E' costituita l'associazione regionale A.N.V.A.S. Sicilia denominata "Associazione Nazionale Assistenza Soccorso ODV", o in forma breve "ANVAS Sicilia", e di essa fanno parte tutte le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio regionale della Sicilia che chiedono di aderirvi e che ne vengono ammesse.

L'ANVAS Sicilia, si ispira come organizzazione di volontariato – autonoma, libera e democratica di aggregazione dell'Associazioni, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tale che le azioni, i progetti e le iniziative debbono intendersi quella prestate in modo personale, spontaneo, gratuito e volontario, senza fini di lucro, anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione.

L'ANVAS Sicilia e le associazioni aderenti si avvalgono di prestazioni spontanee, volontarie e gratuite.

È scopo e missione istituzionale di ANVAS Sicilia la costruzione di una società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana. ANVAS Sicilia partecipa agli obiettivi universali della pace, dell'educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela dell'ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili. Essa fonda la sua attività associativa sui principi costituzionali della uguaglianza, libertà, solidarietà e mutualità. Da questi discendono i valori del movimento: democrazia, gratuità, laicità, partecipazione sociale e sussidiarietà concretamente perseguiti attraverso l'attività di volontariato, da intendersi come tale quella prestata in favore della comunità e del bene comune in modo libero, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione.

ANVAS Sicilia è una organizzazione di volontariato e opera come rete associativa nazionale del Terzo Settore ai sensi della vigente legislazione.

ANVAS Sicilia e le sue associate si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.

Articolo 2

SEDE E SIMBOLO

La sede legale e amministrativa di ANVAS Sicilia è a Barrafranca.

Il Consiglio Regionale può istituire sedi secondarie e rappresentanze in Sicilia e in Italia e all'estero.

Il simbolo dell'associazione è una "V", che rappresenta un omino a braccia tese "volontariato", e un cuore che rafforza il concetto di assistenza e solidarietà e la sua intersezione bianca tra i colori verde/rosso rappresenta il tricolore e la dicitura ANVAS Associazione Nazionale Volontariato Assistenza Soccorso. Lo stesso viene allegato al presente statuto come allegato "B".

Il Consiglio Direttivo vigila sull'utilizzo del Simbolo da parte delle Associazioni aderenti nell'ambito delle disciplina stabilita dal regolamento

Articolo 3

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'Organizzazione è un' istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apolitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, la legge 30/17, il decreto legislativo 1/18 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato. Ricorrendo l'iscrizione al RUNTS, titolo VI del d. lgs. 117/17, sezione a) Organizzazioni di volontariato, l'associazione inserirà l'acronimo ODV nella denominazione sociale, facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, inoltre potrà ulteriormente integrare la stessa con l'acronimo ETS.

Articolo 4

FINALITÀ ED ATTIVITÀ

In conformità con i principi e finalità del proprio statuto l'ANVAS Sicilia, si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative nazionali di cui all'articolo 41, comma 2, del Codice del Terzo Settore (CTS) nonché di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare delle seguenti attività:

- a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- b) servizi strumentali alle associate e ad altri enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;
- c) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
- d) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
- e) promozione, organizzazione e coordinamento della donazione di sangue ed organi;
- f) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività di protezione civile;
- g) promozione, organizzazione e coordinamento delle attività mutualistiche gestite dalle associate, anche in forma associata tra loro, con la messa a disposizione di servizi sanitari, sociosanitari e sociali;
- h) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell'archivio storico;
- k) cooperazione allo sviluppo;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e di aiuto reciproco;
- n) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia e cura di procedure di adozione internazionale.

ANVAS Sicilia può anche svolgere attività di:

- o) monitoraggio dell'attività delle associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale;
- p) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti delle associate;
- q) promozione di partenariati e protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- r) redazione di codici di comportamento per le proprie associate;
- s) redazione di modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto per le proprie associate, anche ai fini della loro approvazione da parte del Ministero competente;
- t) presentazione di domande di iscrizione delle proprie associate al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- u) pubblicazione nel proprio sito Internet di dati ed informazioni rilevanti delle proprie associate, ai fini della legislazione vigente.

Per il perseguimento delle proprie finalità ANVAS Sicilia può svolgere attività di raccolta fondi e attività diverse da quelle sopra indicate nei limiti consentiti dall'articolo 6 del CTS ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Può inoltre costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, nazionali e internazionali.

Articolo 5 STRUTTURA

La struttura di ANVAS Sicilia si articola su due livelli: nazionale e regionale (Comitati Regionali ed Interregionali), entrambi dotati di autonomia giuridica, organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri.

I Comitati Interregionali possono costituirsi tra regioni limitrofe qualora una o più di esse non abbiano associazioni necessarie per costituire un Comitato Regionale, come da relativo regolamento.

Articolo 6 SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE

Il livello nazionale tiene rapporti istituzionali a livello nazionale ed internazionale, promuove e gestisce servizi di dimensione nazionale per le associazioni ed individua le

politiche generali, sviluppa il movimento nelle zone dove esso è debole o assente, elabora progetti nazionali ed internazionali, ammette ed esclude le associate su proposta dei Comitati Regionali, promuove l'immagine unitaria del movimento, approva gli statuti regionali, esercita il controllo sui Comitati Regionali ed Interregionali, come previsto dal regolamento generale.

Ogni altra funzione è attribuita al livello regionale.

Per quanto attiene l'attività internazionale la stessa può essere svolta anche dai Comitati Regionali solo previo accordo con ANVAS nazionale.

I Comitati Regionali ed Interregionali, costituiti dalle associate presenti sul territorio di competenza, vi rappresentano ANVAS e realizzano gli obiettivi indicati dagli organismi nazionali.

Articolo 7 ASSOCIATE

Possono essere associate ad ANVAS Sicilia le organizzazioni di volontariato che si ispirano ed operano in conformità ai principi di cui all'articolo 1 del presente statuto e al codice etico di ANVAS Sicilia.

È esclusa l'adesione di enti interassociativi.

Le associate ad ANVAS Sicilia non possono aderire ad altre reti associative nazionali. Le organizzazioni aderenti ad enti interassociativi che non siano reti associative nazionali, sono ammesse ad ANVAS Sicilia a condizione che ne venga riconosciuta l'autonomia giuridica rispetto all'organizzazione di appartenenza, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento generale e valutata ogni altra circostanza.

Articolo 8 AFFILIATE

Sono affiliate di ANVAS Sicilia le organizzazioni, con sede in Italia e all'estero, senza scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e mutualistiche, le quali non avendo i requisiti per aderire ad ANVAS Sicilia ne condividano l'ispirazione e gli obiettivi generali.

Le affiliate sono invitate, con solo diritto di parola e senza diritto di voto, alla Assemblea ed al Coordinamento Nazionali e alle Assemblee dei Comitati Regionali o Interregionali dove le affiliate svolgono la loro attività.

Nel regolamento generale vengono disciplinate le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione tra ANVAS Sicilia e le affiliate.

Articolo 9 PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO

ANVAS Sicilia riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il movimento che essa realizza.

A tal fine ANVAS Sicilia rilascia ai soci delle Associazioni aderenti una tessera nazionale annuale numerata che porta, oltre al simbolo nazionale, anche quello dell'Associazione di appartenenza.

I tesserati delle associate di ANVAS Sicilia possono costituire, nell'ambito delle organizzazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

Articolo 10

REQUISITI DELLE ASSOCIATE

L'associata di ANVAS Sicilia deve:

- a. costituire momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
- b. orientare il proprio impegno verso scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e all'affermazione dei valori della solidarietà popolare;
- c. svolgere prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei volontari associati;
- d. fondare la propria struttura sui principi della democrazia enunciati dalla Costituzione;
- e. impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;
- f. stabilire i requisiti per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di esclusione;
- g. utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di solidarietà;
- h. adottare il Codice Etico di ANVAS Sicilia nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale.

Articolo 11

DIRITTI DELLE ASSOCIATE

Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla vigente legislazione, ha diritto a:

- a. partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali di ANVAS Sicilia;
- b. essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
- c. fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli.

Le associate esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo se sono in regola con il versamento dei contributi associativi, con la sottoscrizione del tesseramento nazionale soci secondo i termini stabiliti dal regolamento generale e se non sono state sottoposte a sospensione cautelativa.

Articolo 12

DOVERI DELLE ASSOCIATE

Le associate, oltre ai doveri previsti dalla vigente legislazione, devono:

- a. rispettare le norme statutarie e regolamentari e le delibere del Coordinamento Nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
- b. diffondere e promuovere gli scopi e l'attività di ANVAS Sicilia sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
- c. indicare la simbologia di ANVAS Sicilia in aggiunta alla propria;
- d. versare le quote associative e i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;
- e. consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall'art. 8 dello Statuto;
- f. versare ad ANVAS Sicilia nazionale l'importo delle tessere nazionali entro i termini stabiliti;

- g. adottare uno standard di rendicontazione delle proprie attività sulla base di un modello predisposto da ANVAS Sicilia;
- h. sottoporsi ai controlli svolti da ANVAS Sicilia in qualità di rete associativa nazionale, così come previsto dalla vigente legislazione.

Articolo 13

ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA

La qualità di associata si acquisisce in seguito a delibera del Consiglio Nazionale su proposta motivata dei Comitati Regionali o Interregionali competenti per territorio. Alle associate è preclusa la possibilità di associarsi ai soli Comitati Regionali o Interregionali. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del CTS, il Consiglio Nazionale non è tenuto a comunicare all'organizzazione interessata la motivazione della causa di rigetto. Il provvedimento ha carattere definitivo e non è soggetto a riesame da parte dell'Assemblea.

La qualità di associata si perde:

- a. per recesso;
- b. per morosità;
- c. per esclusione;
- d. per cessata attività o scioglimento.

La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata al Presidente Nazionale ed è efficace a tutti gli effetti dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Nazionale.

La morosità è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti di quella associata che, previamente diffidata per iscritto dal Presidente Nazionale, con lettera raccomandata AR, ad ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla diffida, non adempia al versamento dei contributi nella misura prescritta.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti di quella associata che, benché diffidata per iscritto, non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari nonché alle delibere degli altri organi associativi a tutti i livelli. L'esclusione è altresì pronunciata per gravi motivi che rendano comunque incompatibile la condotta dell'associata con la sua appartenenza ad ANVAS Sicilia.

La delibera per cessata attività o scioglimento viene presa su proposta documentata del Comitato Regionale o Interregionale competente per territorio.

Articolo 14

AUTONOMIA DELLE ASSOCIATE

Le associate sono libere e autonome nella loro attività, purché questa non entri in contrasto con le norme statutarie, regolamentari e con le delibere degli organi associativi e sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale. Qualora le associate se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo, si verifichi in esse un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, possono essere sottoposte da parte dei Comitati Regionali o Interregionali ad un periodo di affiancamento per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 9 e per adottare eventuali azioni migliorative secondo le modalità stabilite dal regolamento generale. I Comitati Regionali o Interregionali ove ritenuto necessario, prescrivono all'associata un

protocollo di comportamento, dando un termine per adeguarvisi. Trascorso inutilmente tale termine, i Comitati Regionali o Interregionali devono trasmettere gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza.

Articolo 15

Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi.

L'Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché delle altre leggi in materia.

Articolo 16

Dipendenti e collaboratori autonomi

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Articolo 17

COMMISSIONE DI GARANZIA

La Commissione di Garanzia è l'organo di magistratura interna che ha il compito di esaminare in merito alle controversie tra l'A.N.V.A.S. Sicilia e le associazioni aderenti.

La delibera di esclusione emanata dalla Commissione di Garanzia viene trasmessa al Consiglio Direttivo Regionale che, se lo ritiene, ratifica tale deliberazione, rendendola efficace a tutti gli effetti.

Articolo 18

PATRIMONIO

Il patrimonio di ANVAS Sicilia, che è autonomo da quello delle singole Associate e da quello dei Comitati Regionali e Interregionali, è costituito:

- a. da beni mobili ed immobili di proprietà di ANVAS Sicilia a qualsiasi titolo ad essa pervenuti;
- b. da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c. da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni, purché accettati;
- d. dai ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominato, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- e. da tutta la documentazione prodotta e conservata nell'archivio storico, di deposito e corrente.
- f. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19 **ANNO SOCIALE ED AMMINISTRATIVO**

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20 **ORGANI DELL'A.N.V.A.S. Sicilia**

Sono organi dell' A.N.V.A.S. Sicilia:

- a) L'Assemblea Regionale;
- b) Il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) Il Presidente Regionale;
- d) Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
- e) La Commissione di Garanzia.

Articolo 21 **ASSEMBLEA REGIONALE**

L'Assemblea Regionale è composta da un delegato per ogni Associazione aderente. L'assemblea viene convocata dal Presidente Regionale nei casi previsti dallo statuto. Essa può venire convocata anche ogni qual volta la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale lo richieda.. La convocazione è effettuata dal Presidente regionale con lettera raccomandata inviata alle associazioni aderenti almeno venti giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'A.N.V.A.S. Sicilia.

Viene convocata ogni anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi delle Associazioni Aderenti aventi diritto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto se non delegati, i componenti del Consiglio Direttivo Regionale uscente, nonché i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo Regionale;
- elegge i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e tra essi il suo Presidente;
- delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal Codice Civile;
- approva le linee programmatiche generali;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e la relazione sull'attività svolta;
- elegge i componenti della Commissione di Garanzia;
- elegge i delegati all'Assemblea nazionale dell'A.N.V.A.S.;
- approva il programma di attività su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.

L'assemblea, per l'approvazione del bilancio consuntivo (completo di nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti) e preventivo, si tiene entro la fine del mese di Aprile di ogni anno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati aventi diritto, in seconda convocazione qualora siano presenti almeno un terzo dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 22 **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei delegati aventi diritto. Essa delibera in ordine alle modifiche dello statuto dell'Associazione A.N.V.A.S. Sicilia con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei delegati aventi diritto.

Articolo 23 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da non meno di 7 a non più di 21 componenti, compreso il presidente, e tale numero viene determinato dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica tre anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente o anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo Regionale:

- a) su proposta del Presidente, elegge il Vice-Presidente;
- b) elegge il tesoriere;
- d) realizza i deliberati dell'Assemblea e dirige l'Associazione a tutti gli effetti;;
- c) convoca convegni e conferenze;
- d) delibera sull'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive;
- e) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associazioni aderenti, nonché vigila sul permanere dei requisiti per i quali le associazioni aderenti fanno parte dell' A.N.V.A.S. Sicilia e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi: trascorso infruttuosamente tale termine, delibera sulla loro esclusione.

- f) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo;
 - g) può promuovere, d'intesa con le associazioni interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonali.
 - h) amministra il patrimonio dell'Associazione,
 - i) Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.
- Il Consiglio Nazionale rimane in carica per 4 (quattro) anni.

Articolo 24 PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto;

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale di cui ne fa parte;
- propone al Consiglio Direttivo Regionale i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo la ratifica del Consiglio Direttivo Regionale;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo;
- in caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente;
- può aprire conti correnti bancari o postali.

Articolo 25 COLLEGGIO REGIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio regionale dei Revisori dei Conti, che funge da organo di controllo ai sensi dell'articolo 30 del CTS, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall'Assemblea. I componenti devono avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Il Presidente, nominato dall'Organo stesso tra i propri componenti, deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro, così come pure uno dei membri supplenti.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, se composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito albo, è altresì attribuita la revisione legale dei conti anche nei casi in cui essa non sia obbligatoria ai sensi del CTS. In caso contrario il Consiglio Regionale

dovrà provvedere a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito albo.

Articolo 26 **FONTI DI FINANZIAMENTO**

Le entrate di ANVAS sono costituite:

- a. da quote annuali delle associate versate all'ANVAS Sicilia rappresentano il contributo obbligatorio calcolato sulla base delle indicazioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale tenendo conto dei parametri relativi al numero delle associate, al numero di soci e volontari delle stesse e ai bilanci dell'esercizio precedente;
- b. dai proventi della tessera nazionale annuale di cui all'articolo 8 dello Statuto;
- c. dai contributi dovuti e direttamente versati dalle Associazioni aderenti quando non sia costituito il Comitato Regionale o Interregionale;
- d. da contributi ulteriori richiesti alle associate a fronte di specifiche attività;
- e. da rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- f. da contributi pubblici e privati;
- g. da sovvenzioni dello Stato o di Enti sovranazionali;
- h. da proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- i. da donazioni e lasciti testamentari;
- j. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS.

L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27 **COMMISSIONE DI GARANZIA**

La Commissione di Garanzia, composta da tre a cinque componenti, dura in carica 3 (tre) anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.

E' l'organo di magistratura interna e si esprime sulle controversie tra le Associazioni aderenti o/e i propri soci e l'A.N.V.A.S. Sicilia, ricercando un bonario componimento delle stesse.

Sulle conclusioni a cui perviene informa il Consiglio Direttivo Regionale che delibera sugli eventuali provvedimenti da adottare.

Articolo 28 **DECADENZA DELLE CARICHE**

Tutte le cariche associative vengono meno qualora chi le ricopre non appartenga più ad una delle Associazioni aderenti.

Articolo 29 **DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'A.N.V.A.S. Sicilia, con la maggioranza dei due terzi più uno degli aventi diritto al voto, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione secondo le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 30 **COMITATO SCIENTIFICO**

L'assemblea, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l'istituzione di un comitato scientifico quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Compito del Comitato Scientifico è assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art 17 d. lgs. 117/17.

Articolo 31 **NORME TRANSITORIE**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

In fase di transizione, ossia fino all'operatività del RUNTS e alla piena attuazione del Codice del Terzo Settore, per tutti gli aspetti trattati dal d. lgs. 117/17 nonché dal decreto legislativo 1/18 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questi facenti riferimento e/o collegati, non applicabili in via diretta ed immediata, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali previgenti in tema di volontariato e volontariato di protezione civile.

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.

